REGOLAMENTO (CEE) N. 2315/72 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 1770/72 recante modalità di applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1651/72 [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, e l'articolo 35,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2292/72, del 31 ottobre 1972 [3], il Consiglio ha rinviato la data di applicazione del regolamento (CEE) n. 1599/71 del Consiglio, del 20 luglio 1971, che fissa le condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati destinati al consumo umano diretto [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1373/72 [5] ; che è pertanto indispensabile rinviare la data di applicazione del regolamento (CEE) n. 1770/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, recante modalità di applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto [6] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 1° novembre 1972 di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1770/72 è sostituita da quella del 1° aprile 1973.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 174 del 1°. 8. 1972, pag. 52.
(3) Vedasi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 3.
(5) GU n. L 149 del 1°. 7. 1972, pag. 8.
(6) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 31.